



CITTÀ DI SESTO CALENDE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 49 del 17/04/2012

Prot. N.11998 del 30/04/2012

ORIGINALE

Oggetto :

PII EX AVIR: RICOGNIZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE URBANIZZAZIONI IN RAFFRONTO TRA I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE E LE SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Seduta del giorno MARTEDÌ 17 APRILE 2012 ore 08:30

Previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
COLOMBO MARCO	Sindaco	si	
BUZZI GIOVANNI	Vice Sindaco	si	
BERTONA RAFFAELE	Assessore		si
FANTINO SILVIA	Assessore		si
PISCETTA MASSIMO	Assessore	si	
SALVI STEFANIA ROBERTA	Assessore	si	
VERONESE ORLANDO	Assessore		si

Presenti 4 Assenti 3

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Assunta Torre.

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione urbanistica allegata al PII ex AVIR approvato con l'Accordo di Programma di cui alla D.A.R. 27.10.2006 n. 11985 e stipulata a novembre 2008;

CONSIDERATO che con riferimento alla tematica dell'affidamento dei lavori per le opere di urbanizzazione l'art. 11.1 prevede che "L'OPERATORE si impegna, in presenza di appalti di urbanizzazione primaria il cui costo eguagli o superi la soglia di Euro 5.000.000 (cinque milioni) fissata dall'art. 6 della Direttiva europea 93/37, a procedere all'affidamento delle stesse nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali relative agli appalti di opere pubbliche. Analogamente l'OPERATORE si impegna per le opere secondarie qualora il relativo importo superi la soglia di EURO 5.000.000 (cinque milioni)";

CONSIDERATO altresì che nelle successive delibere di Giunta n. 191/25.10.2007 e 197/05.11.2007 di "Approvazione di protocollo aggiuntivo alla convenzione del PII ex AVIR che regola le modalità di realizzazione delle opere a scomputo", citando l'art. 122 del D.lgs 163/2006 nel testo allora vigente, si conveniva che l'operatore "procederà a realizzare direttamente" le opere di urbanizzazione primaria (stimate in € 1,548 milioni) e che "Prima dell'inizio della esecuzione l'ufficio tecnico comunale invierà alla Procura regionale della Corte dei Conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativa agli interventi edilizi";

CONSIDERATO tuttavia che:

tale ultima clausola riprendeva la norma relativa all'invio della documentazione inerente le opere di urbanizzazione alla Corte dei Conti introdotta nel D.Lgs 163/06 nel 2007 e successivamente abrogata nel 2008;

- In particolare il comma 8 dell'art. 122 del codice dei contratti era stato aggiunto dal D.Lgs 113/07, entrato in vigore a agosto 2007 con la seguente indicazione:

"Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma".

_ Successivamente, il terzo decreto correttivo del codice dei contratti (D.Lgs. 152/08, pubblicato sulla G.U. del 2/10/08) ha abrogato il comma 8.

DATO ATTO pertanto che la disposizione del comma 8 è stata automaticamente riportata nei citati atti deliberativi del 2007, ma che **da ottobre 2008 non sussiste più l'obbligo di trasmettere alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti**, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa alle opere di urbanizzazione ammesse a scomputo, di importo inferiore a € 5.150.000.

CONSIDERATO conseguentemente che, da un lato non è opportuno aggravare il procedimento che ESSELUNGA sta avviando per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione applicando una norma di legge ora abrogata e che, da un altro lato, non esistendo più tale procedura, non sussistono neppure le modalità, i canali, gli uffici dedicati e competenti presso la Corte dei Conti per l'accettazione e gestione della documentazione.

Dato atto pertanto che la clausola riportata nel protocollo aggiuntivo di cui alla Delibera di Giunta 197/2007 rappresentava un semplice richiamo alle norme allora vigenti e che ora è necessario ed opportuno seguire le procedure attualmente vigenti;

Ritenuto conseguentemente opportuno adottare una interpretazione autentica della propria delibera n. 197/2007 effettuando una ricognizione delle modalità di esecuzione delle urbanizzazioni del PII ex AVIR;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare quanto esposto nelle premesse;

Di dare atto che l'indicazione riportata nel protocollo aggiuntivo allegato alla delibera di Giunta n. 197 del 05.11. 2007, relativamente al richiamo al testo allora vigente dell'art. 122 del D.lgs 163/2006 secondo cui gli atti adottati e la documentazione relativa agli interventi delle opere di urbanizzazione del PII ex AVIR dovevano essere inviati alla Corte dei Conti prima dell'esecuzione dei lavori, disposizione successivamente abrogata, non costituiva una clausola che poneva un obbligo contrattuale bensì costituiva una clausola ricognitiva di una norma allora vigente.

Di definire, quindi, in termini ricognitivi che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del PII ex AVIR, già previste in esecuzione diretta da parte dell'operatore per le urbanizzazioni primarie inferiori alla soglia comunitaria, sono applicabili le disposizioni normative attualmente vigenti senza necessità di modifica della convenzione.

Di dichiarare, vista l'urgenza, a seguito di separata votazione, **ad unanimità di voti**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera **immediatamente eseguibile**.

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Arch. Daria Mercandelli, quale Responsabile del servizio competente;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.

ESPRIME PARERE favorevole in data 16/04/2012

in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Daria Mercandelli

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L.)

N. 1057 reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Sesto Calende li, 30/04/2012

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/04/2012

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L.)

Sesto Calende li, 17/04/2012

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre